



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ESPERTO – CATEGORIA DS DEL CCNL DEL COMPARTO SANITÀ, NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELL’ARPA DELLA VALLE D’AOSTA, SEZIONE LABORATORIO - AREA OPERATIVA CONTAMINANTI ORGANICI, ALIMENTI E CROMATOGRAFIA.

Il Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) in esecuzione del provvedimento n. 78 del 31 agosto 2012, ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d’Aosta),

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di un posto di Collaboratore tecnico professionale esperto, vacante nella pianta organica agenziale, con inquadramento giuridico ed economico nella categoria Ds, del CCNL del Comparto Sanità, in conformità alle normative contrattuali vigenti (articolo 4 dell’accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali delle categorie del comparto unico regionale e Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale – SSN).

**Articolo 1
TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico:

- Stipendio tabellare iniziale annuo di € 23.826,66;
- Indennità di bilinguismo pari ad € 2.717,16;
- Tredicesima mensilità € 1.985,56;
- Trattamento accessorio come definito in contrattazione decentrata;

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

**Articolo 2
RISERVA DI POSTI**

1. La frazione di posto riservato alle categorie di cui all’articolo 1014, comma 3 e all’articolo 678, comma 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” sarà accantonata per cumularla ad altre sino al raggiungimento dell’unità e quindi del posto da riservare.

**Articolo 3
REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. Ai sensi del regolamento regionale 6/1996, possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea specialistica/magistrale (rispettivamente classi 62/S e LM 54) o corrispondente diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Chimica;
- laurea specialistica/magistrale (rispettivamente classi 14/S e LM-13) o corrispondente diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Chimica e tecnologie farmaceutiche;

ovvero titoli ad essi equipollenti. L'equipollenza è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica.

E' inoltre richiesta, quale requisito di ammissione, l'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico che dà diritto all'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo professionale.

2. I candidati devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti politici, secondo la normativa vigente nel proprio Stato;
- c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato l'età per il collocamento a riposo d'ufficio (65 anni);
- d) essere idonei fisicamente alle mansioni richieste per il posto messo a concorso. L'ARPA ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori chiamati ad assumere servizio;
- e) conoscere la lingua francese;
- f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva, se cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
- g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;
- h) non essere stati responsabili dei reati previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), come modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario).

3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Decorso tale termine, non è ammessa la produzione di altri documenti a corredo della domanda stessa, a dimostrazione del possesso dei requisiti.

4. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali, determina l'esclusione dal concorso. L'esclusione è adottata in ogni momento con provvedimento motivato del dirigente della struttura competente in materia di personale.

5. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, pena la non ammissione al concorso, devono dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso:

- a) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio c/o l'Ufficio riconoscimento titoli di studio della Sovrintendenza agli Studi – Piazza Albert Deffeyes, 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta, per i non residenti presso i competenti uffici provinciali o regionali);

oppure

- b) ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001, di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della funzione pubblica. E' disponibile sul

sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/normativa_i.asp) il modulo di richiesta dell'equivalenza del titolo di studio.

6. I candidati, all'atto dell'assunzione, devono dichiarare di aver ottenuto i provvedimenti di equipollenza o equivalenza indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni.

Articolo 4

DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
 - b) codice fiscale e residenza;
 - c) l'indicazione del concorso a cui intendono partecipare;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;
 - e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi, ovvero se hanno procedimenti penali in corso (in caso affermativo precisare le condanne riportate ovvero le misure applicate)
 - g) di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;
 - h) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, specificando l'Università presso il quale è stato conseguito, la classe di laurea, l'anno di conseguimento e la relativa votazione;
 - i) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico che dà diritto all'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo professionale;
 - j) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva (solo per i cittadini soggetti all'obbligo medesimo);
 - k) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico;
 - l) i titoli che danno luogo a punteggio ai sensi dell'articolo 10;
 - m) i titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'articolo 11;
 - n) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove d'esame, di cui al successivo articolo 7;
 - o) (eventuale) richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui all'articolo 7;
 - p) (eventuale) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di quanto previsto al successivo articolo 7.

2. Gli aspiranti dovranno altresì indicare il domicilio presso il quale devono ad ogni effetto essere indirizzate le comunicazioni relative al concorso in oggetto, se diverso dalla residenza.
3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato:
 - a) deve essere redatta compilando il modulo allegato al presente bando o, comunque, seguendone lo schema proposto, riportando tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire. Il modulo è altresì disponibile sul sito web dell'ARPA www.arpa.vda.it, alla sezione Concorsi-Selezioni; in caso di possesso di titoli che danno luogo a punteggio, compilare, seguendone lo schema proposto, l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva allegato, anch'esso disponibile sul sito agenziale, unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento;
 - b) deve pervenire all'Ufficio Gestione del Personale dell'ARPA sito in Saint-Christophe, 11020 località Grande Charrière, 44 - entro il giorno 11 ottobre 2012:
 - se presentata personalmente, deve essere consegnata entro le **ore 12:00** del giorno di scadenza. La data di acquisizione delle istanze è acquisita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale dell'Ufficio Gestione del Personale dell'ARPA addetto al ricevimento;
 - se inoltrata per posta normale, posta celere, posta prioritaria, la data di acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio Protocollo dell'ARPA;
 - se inoltrata a mezzo raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento, ai fini dell'ammissione, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. L'ARPA declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6

ESCLUSIONI DAL CONCORSO

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:
 - a) omissione, nella domanda di partecipazione al concorso, della sottoscrizione o delle dichiarazioni prescritte dal precedente articolo 4, comma 1, lettere a), c), f), h), i);
 - b) presentazione della domanda fuori termine;
 - c) carenza anche di uno solo dei requisiti indicati dall'articolo 3.

2. Negli altri casi il responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale fissa al candidato il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della domanda. Non è soggetta ad integrazione la dichiarazione sostitutiva dei titoli che danno luogo a punteggio.

Articolo 7

ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. I candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.
2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito Internet della Regione – Sezione Concorsi.
3. Coloro che non riportano una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle prove d'esame di cui al successivo articolo 8.
4. Possono essere esonerati dall'accertamento linguistico:
 - a) (esclusivamente per l'accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che hanno conseguito il Diploma di maturità in una scuola della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1998/1999, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione e qualora sia accompagnato dal compimento di percorsi interni alla formazione universitaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) ad h) della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (vedasi lettera "n" punto 1 del modulo di iscrizione);
 - b) i candidati che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la 'categoria D – qualifica unica dirigenziale' presso l'ARPA o presso un ente del Comparto unico regionale e che hanno frequentato, nel periodo di validità dell'accertamento stesso, il corso di aggiornamento linguistico, previsto dal comma 7, articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, ed in possesso della relativa certificazione (vedasi lettera "n" punto 2 del modulo di iscrizione);
 - c) i candidati che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la 'categoria D – qualifica unica dirigenziale' nei quattro anni precedenti la data di scadenza del bando (11 ottobre 2012), presso l'ARPA o presso un ente del Comparto unico regionale (vedasi lettera "n", punto 3, del modulo di iscrizione);
 - d) il personale dell'ARPA o di altro ente del Comparto unico regionale assunto a tempo indeterminato che abbia già superato l'accertamento per la "categoria D – qualifica unica dirigenziale". Presso l'ARPA o altro ente facente parte del comparto unico regionale (vedasi lettera "n" punto 4 del modulo di iscrizione)

5. Al fine di ottenere l'esonero dalla prova di accertamento linguistico l'aspirante è tenuto a richiederlo nella domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario il candidato dovrà sostenere nuovamente la prova.
6. L'accertamento può comunque essere ripetuto su richiesta del candidato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.
7. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo, presso l'ARPA o altro ente facente parte del Comparto unico regionale, successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve essere comunicato dal candidato all'Ufficio Gestione del Personale dell'ARPA entro il giorno antecedente l'effettuazione dell'accertamento stesso, al fine di poter beneficiare dell'esonero, in caso contrario, il candidato dovrà risostenere la prova.
Il candidato è tenuto a specificare l'Ente del Comparto unico regionale ed il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua, il giorno, mese ed anno in cui l'ha superata e la votazione riportata.
8. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva una validità di 4 anni per i concorsi e le selezioni banditi da qualsiasi ente facente parte del Comparto unico regionale e per le procedure non concorsuali; lo stesso acquisisce validità permanente:
 - a) a condizione che il candidato frequenti corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore (comma 7, articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6);
 - b) qualora venga instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente del Comparto unico regionale.
9. Sono infine esonerati dall'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Articolo 8

PROVE D'ESAME

1. L'esame di concorso comprende:
 - A) Una prima prova scritta vertente su:
 - metodiche analitiche per il controllo degli alimenti, aria, acque, suolo, compost: tecniche preparative e strumentali di analisi con particolare riferimento alla chimica di base ed all'impiego dei sistemi cromatografici
 - sistema qualità applicato al laboratorio chimico: certificazione e accreditamento (documentazione reperibile sul sito internet www.accredia.it)
 - legislazione relativa a:
 - alimenti:
 - Regolamento (CE) 1881/2006
 - Regolamento (CE) 396/2005
 - Regolamento (CE) 178/2006

- Regolamento di esecuzione (UE) 1274/2011 della commissione del 7 dicembre 2011
- Regolamento (UE) 252/2012
- acque e suolo:
 - D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31
 - DM 14 aprile 2009, n. 56
 - D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- compost:
 - D. lgs 29 aprile 2006, n. 217, nonché decreto di modifica degli allegati del 18 dicembre 2009, G.U. n. 52 del 16 marzo 2010

B) Una seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, vertente sulle materie oggetto della prima prova scritta

C) Una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

- legge regionale istitutiva di ARPA Valle d'Aosta (l.r. 4 settembre 1995, n.41) reperibile sul sito web agenziale www.arpa.vda.it
- Codice di comportamento del personale della Pubblica Amministrazione

2. Una materia della prova orale, a scelta del candidato, deve essere trattata in lingua ufficiale diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione al concorso.

3. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici con l'uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso, l'aspirante, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

- allegare la certificazione attestante l'handicap, rilevato a seguito di accertamento medico, così come previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Articolo 9

INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D'ESAME

1. Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati all'albo on line dell'ARPA, sul sito web agenziale; vengono inoltre comunicati ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2. I candidati dovranno presentarsi alle prove concorsuali muniti di un documento di riconoscimento valido. I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell'ora e presso la sede stabilita, sono dichiarati esclusi dal concorso, quale sia stata la ragione dell'assenza, anche se ricorrano cause di forza maggiore.

3. L'ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante:

- affissione all'ingresso della sede ARPA;
- pubblicazione sul sito web agenziale www.arpa.vda.it.

4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che riportano una votazione di almeno 6/10 nella prima prova scritta. Per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno 6/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10.
5. L'ARPA declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 10

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI

1. Per il calcolo dei titoli che danno luogo a punteggio ai sensi dell'articolo 32 del regolamento regionale 6/1996, valgono i seguenti criteri di valutazione, come esplicitati nell'allegato A al regolamento stesso:
 - a. valutazione massima di ciascuna prova di esame: 10 punti;
 - b. valutazione dei titoli di studio e di specializzazione calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove: non oltre 1.20 punti per titoli richiesti per l'accesso, non oltre 0.40 per titoli di specializzazione o titoli superiori;
 - c. valutazione fino a 2.40 punti per i seguenti titoli:
 - frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di profilo attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva; abilitazione all'esercizio professionale purché attinente al posto messo a concorso; idoneità conseguite in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale; pubblicazioni regolarmente registrate e attinenti al posto messo a concorso: non oltre 0.40 punti;
 - esperienza professionale nel settore o in settori affini: non oltre 1.60 punti;
 - valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua: non oltre 0.40 punti.

Articolo 11

TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. In armonia con quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:
- a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.
3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Articolo 12

GRADUATORIA

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione conseguita nel colloquio e con i punti attribuiti ai titoli.
2. Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice rimette gli atti alla Direzione dell'ARPA. La graduatoria definitiva è approvata dal Direttore generale e quindi pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e all'albo on line dell'ARPA, sul sito web agenziale. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale regionale (BUR) decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Ai candidati risultati idonei è altresì notificato l'esito del concorso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La graduatoria ha validità triennale dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di collaboratore tecnico professionale esperto che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Articolo 13

CONTROLLO SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. A decorrere dalla data di affissione della graduatoria ufficiosa, l'ARPA potrà procedere ad effettuare debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui alla domanda di ammissione acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato risultato primo fra gli idonei, oltre a rispondere per eventuali profili di responsabilità ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Articolo 14 **ASSUNZIONE**

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio, prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, devono esibire, nel termine massimo di trenta giorni, incrementabili di ulteriori trenta giorni in casi particolari, all'Ufficio Gestione del Personale i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in posizioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22. In caso contrario, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione;
 - b) n. 1 fototessera a colori;
2. Il candidato risultato primo fra gli idonei, nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio, saranno inoltre sottoposti ad un controllo sanitario preventivo allo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui saranno adibiti, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). L'assunzione è quindi subordinata al rilascio del certificato di idoneità alle mansioni, da parte del medico competente, sulla scorta dell'esito della visita pre-assuntiva.
3. Effettuate le verifiche di rito sui requisiti dichiarati e acquisita la documentazione di cui al comma 1, il candidato vincitore del concorso sarà chiamato a sottoscrivere con ARPA il contratto individuale di lavoro, con assegnazione alla Sezione Laboratorio – Area operativa Contaminanti Organici, Alimenti e Cromatografia.
4. Il contratto di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di sei mesi.
5. L'Ufficio Gestione del Personale si occuperà di acquisire d'ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e necessari per l'assunzione.

Articolo 15 **ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA**

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, nonché i candidati chiamati eventualmente ad assumere servizio, che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo stesso bando di concorso, anche a seguito delle verifiche previste dagli articoli 13 e 14, ovvero che non sottoscrivano il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica di cui all'articolo 12, sono dichiarati decaduti dalla graduatoria di merito. L'ARPA provvederà all'assunzione di altro aspirante che ha conseguito l'idoneità seguendo l'ordine di graduatoria.

Articolo 16
DIRITTO DI ACCESSO

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

Articolo 17
RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti, di cui al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 come combinate con la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 contenente la nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

Articolo 18
TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, si informa che:
 - a) il titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, loc. Grande Charrière, 44, 11020 Saint-Christophe (AO), nella persona del rappresentante legale;
 - b) i dati conferiti dal concorrente verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura di concorso, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);
 - c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
 - d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il richiedente, se intende presentare domanda di ammissione, deve rendere la documentazione contenente i dati richiesti dall'ARPA in base alla vigente normativa e al bando;
 - e) la mancata produzione dei dati comporta l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;
 - f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Agenzia responsabile dei procedimenti finalizzati all'espletamento del concorso, all'assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro;
 - i componenti della commissione esaminatrice;
 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante (articolo 39 del d.lgs. 196/2003);
 - g) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione della graduatoria;
 - h) ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.196/03 l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
 - i) l'interessato ha inoltre diritto di ottenere:
 - in qualunque momento la conferma della esistenza dei propri dati personali e di verificarne l'esistenza;

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore amministrativo dott. Corrado Cantele

Articolo 19

INFORMAZIONI VARIE

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Gestione del Personale sito in 11020 Saint-Christophe AOSTA, località Grande Charrière n. 44, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,00 (☎0165/278530); www.arpa.vda.it; personale@arpa.vda.it.

Responsabile dell'istruttoria: Kristel Merivot (0165/278507)

Saint-Christophe, lì 11 settembre 2012

Il Direttore generale
Giovanni Agnesod
(firmato in originale)